

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
DIREZIONE GENERALE

Roma , 12/10/2015

UFFICIO SERVIZI IN CONVENZIONE

Ufficio Rapporti Giuridici e Audit

PROT. N. **C1/25560/MTDN**.....

RIF. A NOTA N.

DEL

ALLEGATI 1

OGGETTO:

Certificazione fiscale. Attività dello spettacolo viaggiante, parchi da divertimento e circhi.

A Sedi, Filiali e Mandatarie SIAE

**e p.c. Divisione Servizi e Coordinamento Territoriale
Ufficio Servizi in Convenzione
U.O. Coordinamento Territoriale
U.O. Coordinamento Ispettivo**

Si comunica che, a seguito del quesito posto dallo scrivente ufficio alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi delle grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi da divertimento - quesito resosi necessario alla luce della questione interpretativa derivante dal primo periodo dell'art. 8, c. 1 del DPR 544/99 (v. circ. 819 del 21/03/2013, p.to 26) - la stessa Agenzia si è pronunciata con consulenza giuridica n. 954-73/2014 del 25/09/2015 (in allegato), fornendo una lettura ampia dell'ambito soggettivo di applicazione del citato articolo.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato che il volume d'affari di € 50.000, indicato nell'art. 8 in questione quale limite al di sotto del quale è possibile avvalersi di strumenti certificativi alternativi al misuratore fiscale, si applica a tutti i soggetti che svolgono le attività di cui alla Tab. C allegata al DPR 633/72, comprese le attività dello spettacolo viaggiante, le attività circensi e quelle svolte nei parchi da divertimento, in quanto rientranti al punto 4 della citata tabella.

In definitiva, sono esonerati da qualsiasi tipo di certificazione fiscale (art. 2, c. 1, lett. tt) DPR 696/96):

- le piccole e medie attrazioni itineranti;
- i teatri viaggianti e di burattini e marionette;
- le attrazioni suddette installate nei parchi permanenti, che abbiano un volume d'affari annuale non superiore a € 25.822,84.

Vi è invece obbligo all'utilizzo del misuratore fiscale/biglietterie automatizzate (sempreché i titolari non rientrino tra i contribuenti minori ex art. 8, c. 1 DPR 544/99) per:

- le grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante;

00144 - ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 www.siae.it - TEL. 06 59901 - FAX 06 59647050-52

CODICE FISCALE 01336610587 - PARTITA IVA 00987081009


- le attività circensi;
- le piccole/medie attrazioni dello spettacolo viaggiante e i teatri viaggianti e di burattini e marionette installate nei parchi permanenti, che abbiano un volume d'affare annuale superiore a € 25.822,84¹;
- i parchi da divertimento (ingressi).

Si precisa che, con riguardo al volume d'affari da prendere in considerazione ai fini delle modalità di certificazione, occorre far riferimento all'intero volume d'affari conseguito dal titolare delle attività dello spettacolo viaggiante, anche derivante da altri tipi di attività, in mancanza di tenuta di contabilità separate. Nella sostanza, la certificazione per l'uso di una "grande attrazione" dovrà avvenire con il misuratore fiscale/biglietteria automatizzata qualora il complessivo volume d'affari del titolare (e non quello correlato agli incassi conseguiti per la specifica "grande attrazione") sia superiore a € 50.000 .

Infine, tenuto conto degli effetti che la consulenza in questione produce, soprattutto con riguardo alle attività circensi, si raccomanda una tempestiva divulgazione della nota in questione a tutti gli esercenti del settore operanti nella propria circoscrizione, avendo cura di procedere alle attività di verbalizzazione a partire dal 1° dicembre p.v., in modo da lasciare ai suddetti operatori un congruo margine temporale per conformarsi alle nuove disposizioni, tenuto anche conto che, ad oggi, l'obiettivo condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma rappresenterebbe comunque una causa di non punibilità dell'autore delle violazioni.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
(Gennaro Milzi)



¹ In sintesi, per le piccole/medie attrazioni dello spettacolo viaggiante e i teatri viaggianti e di burattini e marionette installati nei parchi permanenti possono verificarsi tre diverse casistiche a seconda del volume d'affari annuale conseguito:

- VA non superiore a € 25.822,84 = esonero da qualsiasi tipo di certificazione;
- VA superiore a € 25.822,84 ma non superiore a € 50.000 = ricevute fiscali o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, c. 3 Dpr 633/72;
- VA superiore a € 50.000 = misuratore fiscale/biglietteria automatizzata

teatrini di burattini e di marionette, in quanto tali attività sono comunque esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, sempreché non abbiano realizzato, nell'anno precedente, un volume d'affari superiore a Euro 25.822,84 e siano installate nei parchi da divertimento (rif. DPR 696/96, art.2, col. 1, lettera tt), introdotta dall'art. 10, co 2, DPR 544/99).

La Società istante chiede indicazioni sulle modalità di certificazione applicabili alle grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante, alle attività circensi e ai parchi da divertimento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

La Società Italiana degli Autori ed Editori non prospetta alcuna soluzione interpretativa

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le attività dello spettacolo viaggiante e le attività circensi e quelle svolte nei parchi da divertimento rientrano tra le attività elencate al n. 4 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633.

Per tali attività l'articolo 74-quater, comma 2, del medesimo decreto dispone che "le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18 (...)".

Una diversa modalità di certificazione dei corrispettivi è prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 secondo cui "i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

Per le piccole e medie attrazioni il legislatore tributario ha, inoltre, previsto l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi mediante ricevute o scontrini fiscali, con l'esclusione di quelle installate nei parchi permanente e con un volume d'affari superiore a 25.822,84 euro.

L'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, introdotto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dispone, infatti, che " Non sono soggette alla certificazione di cui all'articolo 1 (...) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del DPR 21 aprile 1994 n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire (ora 25.822,84 euro)".

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che le grandi attrazioni dello spettacolo viaggiate, che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a Euro 50.000, hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi secondo la regola generale fissata dal citato secondo comma dell'articolo 74-quater del DPR 633/72,

ovvero con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.

Analoghe conclusioni valgono anche per le attività circensi e per attività svolte nei parchi da divertimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodaro





Ente Nazionale Circhi

*Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Uff. Coordinamento Interpretativo e
Consulenza interna*

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: Riferimento comunicazione 25.09.2015 - Consulenza giuridica n. 954-73/2014 – Uffici dell'Amministrazione finanziaria – S.I.A.E. - Domanda di interpello

La scrivente Associazione di Categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all'A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela i circhi italiani, e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il circo e lo spettacolo viaggiante, oltreché della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al predetto Ministero, con la presente informa che, solo in questi giorni, è venuta a conoscenza del parere di codesta Agenzia delle Entrate, sull'obbligo da parte delle attività circensi - che nell'anno precedente hanno superato un volume d'affari di Euro 50.000 - di dotarsi delle biglietterie automatizzate.

A riguardo la scrivente inoltra a codesta Spett.le Amministrazione, se del caso da considerarsi "domanda di Interpello", osservazione in quanto, a proprio avviso, se l'interpretazione formulata dall'Ufficio Giuridico dell'Agenzia delle Entrate fosse conforme, non si comprenderebbe il motivo della modifica dell'articolo 8 del DPR 544/1999 attuata col comma 59 dell'art. 2 della legge 355/2003 (Legge Finanziaria 2004) che separa nettamente i due settori: Spettacolo Viaggiante – Circhi dagli altri contribuenti minori.

Infatti, tale norma è stata introdotta dal legislatore dopo avere approfondito, a suo tempo, la materia – anche con un apposito incontro – con la scrivente, riconoscendo le problematiche, ancora oggi attuali, che avrebbero incontrato gli esercenti circensi e che di seguito si riassumono:

- difficoltà nel reperimento di misuratori fiscali idonei all'attività circense che

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma
Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483
e-mail: entecirchi@pec.it - segreteria@circo.it - sito internet: www.circo.it

dovrebbero essere dotati di batterie con durata superiore alle 8 ore (gli spettacoli nelle giornate del sabato e della domenica normalmente sono tre: mattino, pomeriggio e sera);

- difficoltà nella connessione ad Internet che necessariamente dovrebbe avvenire tramite scheda telefonica mobile e moltissime zone geografiche non sono coperte dalla connessione 3G o 4G;

- guasti molteplici ad apparecchiature elettroniche dovuti a continui sbalzi di tensione elettrica conseguenza di allacci temporanei, che andrebbero sicuramente a danneggiare anche i nuovi misuratori fiscali (e nessuna assicurazione copre i danni da allacci temporanei obbligatori per il circo);

- eccessiva lunghezza nei tempi di rilascio dei titoli d'accesso se effettuati con casse automatizzate (normalmente in 15/20 minuti i circhi rilasciano fino a 1.500 titoli su più di 5 sportelli cassa con procedura manuale).

Per quanto sopra esposto, la scrivente ritiene oggettivamente rispondente ed adeguato alle effettive condizioni nazionali di esercizio dell'attività circense continuare ad operare a mezzo di quanto praticato sino ad oggi (ricevute fiscali).

In deprecato subordine la scrivente postula almeno uno slittamento tecnico della nuova procedura al 1° febbraio 2016, onde:


- poter esaurire parte delle scorte in possesso alle imprese;
- poter effettuare le necessarie ricerche per appurare l'esistenza sul mercato di un sistema di casse automatizzate che soddisfi pienamente le particolari esigenze, per poter anche convenzionare, uniformare e contrattualizzare un prezzo che sia affrontabile dalle imprese circensi.

Con l'auspicio di un favorevole accoglimento, grati per la cortese e preziosa collaborazione, porgiamo

Distinti Saluti

Il Presidente

Antonio Buccioni

A circular stamp with the text "ENTE NAZIONALE AGS - PRESIDENZA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "Antonio Buccioni".

Prot. N. VR/138

Roma, 23 Novembre 2015

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma
Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483
e-mail: entecirchi@pec.it - segreteria@circo.it - sito internet: www.circo.it



Ente Nazionale Circhi

*Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Uff. Coordinamento Interpretativo e
Consulenza interna*

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: Riferimento comunicazione 25.09.2015 - Consulenza giuridica n. 954-73/2014 – Uffici dell'Amministrazione finanziaria – S.I.A.E. - Domanda di interpello

La scrivente Associazione di Categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all'A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela i circhi italiani, e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il circo e lo spettacolo viaggiante, oltreché della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al predetto Ministero, con la presente informa che, solo in questi giorni, è venuta a conoscenza del parere di codesta Agenzia delle Entrate, sull'obbligo da parte delle attività circensi - che nell'anno precedente hanno superato un volume d'affari di Euro 50.000 - di dotarsi delle biglietterie automatizzate.

A riguardo la scrivente inoltra a codesta Spett.le Amministrazione, se del caso da considerarsi “domanda di Interpello”, osservazione in quanto, a proprio avviso, se l'interpretazione formulata dall'Ufficio Giuridico dell'Agenzia delle Entrate fosse conforme, non si comprenderebbe il motivo della modifica dell'articolo 8 del DPR 544/1999 attuata col comma 59 dell'art. 2 della legge 355/2003 (Legge Finanziaria 2004) che separa nettamente i due settori: Spettacolo Viaggiante – Circhi dagli altri contribuenti minori.

Infatti, tale norma è stata introdotta dal legislatore dopo avere approfondito, a suo tempo, la materia – anche con un apposito incontro – con la scrivente, riconoscendo le problematiche, ancora oggi attuali, che avrebbero incontrato gli esercenti circensi e che di seguito si riassumono:

- difficoltà nel reperimento di misuratori fiscali idonei all'attività circense che

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma
Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483
e-mail: entecirchi@pec.it - segreteria@circo.it - sito internet: www.circo.it

dovrebbero essere dotati di batterie con durata superiore alle 8 ore (gli spettacoli nelle giornate del sabato e della domenica normalmente sono tre: mattino, pomeriggio e sera);

- difficoltà nella connessione ad Internet che necessariamente dovrebbe avvenire tramite scheda telefonica mobile e moltissime zone geografiche non sono coperte dalla connessione 3G o 4G;

- guasti molteplici ad apparecchiature elettroniche dovuti a continui sbalzi di tensione elettrica conseguenza di allacci temporanei, che andrebbero sicuramente a danneggiare anche i nuovi misuratori fiscali (e nessuna assicurazione copre i danni da allacci temporanei obbligatori per il circo);

- eccessiva lunghezza nei tempi di rilascio dei titoli d'accesso se effettuati con casse automatizzate (normalmente in 15/20 minuti i circhi rilasciano fino a 1.500 titoli su più di 5 sportelli cassa con procedura manuale).

Per quanto sopra esposto, la scrivente ritiene oggettivamente rispondente ed adeguato alle effettive condizioni nazionali di esercizio dell'attività circense continuare ad operare a mezzo di quanto praticato sino ad oggi (ricevute fiscali).

In deprecato subordine la scrivente postula almeno uno slittamento tecnico della nuova procedura al 1° febbraio 2016, onde:


- poter esaurire parte delle scorte in possesso alle imprese;
- poter effettuare le necessarie ricerche per appurare l'esistenza sul mercato di un sistema di casse automatizzate che soddisfi pienamente le particolari esigenze, per poter anche convenzionare, uniformare e contrattualizzare un prezzo che sia affrontabile dalle imprese circensi.

Con l'auspicio di un favorevole accoglimento, grati per la cortese e preziosa collaborazione, porgiamo

Distinti Saluti

Il Presidente

Antonio Buccioni



Prot. N. VR/138

Roma, 23 Novembre 2015

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma
Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483
e-mail: entecirchi@pec.it - segreteria@circo.it - sito internet: www.circo.it